

AVVISO per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 12 e seguenti della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 e del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124 – Incentivi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro. ANNO 2023

1. Oggetto

1. Il presente Avviso fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro di cui all'articolo 33, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro", approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124, nel prosieguo Regolamento.

2. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento.

3. Struttura competente e risorse disponibili

1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Sabbadini 31 – 33100 Udine, domicilio digitale PEC: economia@certregione.fvg.it che provvede alla concessione dei contributi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il presente Avviso e l'ulteriore documentazione necessaria alla presentazione della domanda sono pubblicati sul sito istituzione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA086/>.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso, è messa a disposizione per l'anno 2023 una dotazione finanziaria pari a euro 750.000,00. Ulteriori fondi potranno essere messi a disposizione, anche attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 368. Di un tanto sarà data tempestiva comunicazione sul sito istituzionale nella pagina web dedicata alla linea contributiva in oggetto.

4. Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 651/2014.
2. Per i costi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del Regolamento, non ammissibili ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
3. Nella domanda di contributo il beneficiario indica l'importo richiesto per ciascun regime d'aiuto, nel rispetto dei requisiti richiesti dai regolamenti europei sopra richiamati.

5. Intensità del contributo

1. L'investimento minimo complessivo è pari a 5 milioni di euro.
2. Per i contributi concessi in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, l'importo dell'aiuto è pari al 50 per cento delle spese ammissibili e comunque non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento.
3. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, solo quando positivo. Per «risultato operativo» deve intendersi (ex articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) n. 651/2014) la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.
4. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio è calcolata al tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008, così come individuato periodicamente con decreto del Ministero competente e valido al momento di presentazione della domanda.
5. Per la parte dell'investimento per la quale è richiesta l'applicazione del regime de minimis di cui all'articolo 3, comma 2, l'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento e del massimale disponibile al momento della concessione dell'aiuto.
6. I contributi concessi e erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare le soglie previste all'articolo 4, comma 1, lettera cc) del Regolamento (UE) 651/2014 (11 milioni di EUR o costi totali superiori a 22 milioni di EUR per la stessa infrastruttura).
7. Il contributo complessivo è in ogni caso concesso nel limite delle risorse disponibili sul bilancio regionale nell'anno di riferimento.
8. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.
9. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili gli importi sono intesi al lordo di qualsiasi imposta e onere non altrimenti recuperabile dal beneficiario.
10. Il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28, comma 2 del DPR n. 600/1973, salvo l'acquisto di beni strumentali.

6. Cumulabilità

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

7. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, compilata sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione regionale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio, **esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it**.
2. La domanda è presentata **dalle ore 8.00.00 di venerdì 1 settembre 2023 e non oltre le ore 13.00.59 di martedì 21 novembre 2023**. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
3. La domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nella quale l'istante attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (contenuta nel modello di domanda);
 - b) la dichiarazione (contenuta nel modello di domanda) con cui l'istante attesta:
 - 1) di impegnarsi a rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 4 indicando gli eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti;
 - 2) di aver preso visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - 3) di impegnarsi a osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 4) di conoscere e accettare le disposizioni del Regolamento approvato con DPR n. 124/2023 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 12 e 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro"
 - 5) di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;
 - 6) di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- 7) di impegnarsi a garantire la quota di copertura della spesa ammissibile eventualmente non coperta da contributo regionale;
 - 8) di impegnarsi a rispettare nella realizzazione dell'iniziativa, laddove applicabile, la vigente normativa in materia di lavori pubblici di cui alla LR 14/2002 e in materia di edilizia pubblica ai sensi della legge regionale 19/2009 ed ogni altra normativa pertinente;
 - 9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio turismo e commercio ogni variazione dei dati qui dichiarati e negli allegati, intervenuta successivamente alla presentazione della presente domanda;
 - 10) di impegnarsi a consentire che siano effettuati da parte dell'amministrazione procedente opportuni ispezioni e/o controlli rivolti ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra;
 - 11) di impegnarsi ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 (MODELLO Allegato 1);
- d) descrizione dell'iniziativa, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al presente Regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo (MODELLO Allegato 2);
- e) progetto preliminare dettagliato sottoscritto da un tecnico abilitato contenente:
- 1) relazione illustrativa con l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche e geologiche;
 - 2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - 3) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
 - 4) studio di impatto ambientale;
 - 5) relazione di sostenibilità dell'opera;
 - 6) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, inclusi i rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
 - 7) cronoprogramma che indica la data di inizio e di fine lavori;
 - 8) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 9) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - 10) piano particellare delle aree interessate dall'intervento.
- f) quadro economico dettagliato del progetto/preventivo di spesa;
- g) documentazione fotografica dello stato di fatto e rendering dell'intervento;
- h) piano economico e finanziario di massima;
- i) calcolo del risultato operativo dell'investimento, dedotto dai costi ammissibili ex ante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, in applicazione dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento approvato con DPR 124/2023

4. Le domande sono bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

8. Procedimento e avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Regolamento, gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000. I criteri di valutazione sono definiti dall'Allegato A) del Regolamento.
2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

9. Richiesta informazioni e chiarimenti

1. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti ai fini della presentazione dell'istanza di contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 12 e seguenti della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 e del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124, potranno essere inviate a mezzo mail, all'indirizzo turismoecommercio@regione.fvg.it, fino al giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda.
2. L'amministrazione regionale risponderà ai quesiti di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. I quesiti e le relative risposte, richiesti in tempo utile, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella pagina dedicata alla linea contributiva alla voce FAQ (Frequently Asked Questions).

10. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applica il Regolamento, nonché la legge regionale 7/2000, la legge 241/1990, la legge regionale 14/2002, la legge regionale 19/2009 e la legge regionale 13/2022, articolo 2, comma 12 e seguenti.

11. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Sul sito istituzionale della Regione- sezione Turismo e Commercio – nella pagina dedicata alla linea contributiva, è pubblicata l'informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.